



Ufficio: SERV. CULTURALI
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 1123 DEL 30-12-2017

Oggetto: ORGANIZZAZIONE CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO E DI TIPO CORALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018 CORPO FILARMONICO "FRANCESCO ADRIANI" DI SAN SEVERINO MARCHE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 10.08.2017 con la quale si stabiliva di richiedere alla Regione Marche l'autorizzazione alla istituzione di un corso di orientamento musicale di tipo bandistico e di un corso di orientamento musicale di tipo corale per l'anno scolastico 2017-2018 con affidamento alla pratica attuazione al corpo filarmonico "Francesco Adriani" di San Severino Marche con la sottoscrizione di apposito schema di convenzione;

La Regione Marche, con deliberazione di Giunta Regionale n. 177 del 01.02.2010 ha sancito la "Revisione delle norme per l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di Orientamento musicale e criteri relativi all'autorizzazione e alla concessione dei finanziamenti" che prevede che tali corsi, organizzati dai Comuni, siano promossi da Enti, Associazioni bandistiche e corali legalmente costituiti.

Visto l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

- 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione (...) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
- 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

Accertato che presso l'amministrazione comune deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 2, del suddetto Regolamento, che così individua gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati:



- *cultura;*
- *turismo e spettacolo;*
- *sport e tempo libero,*
- *tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, ambientale e delle tradizioni popolari;*
- *compartecipazione in opere e servizi essenziali di competenza comunale realizzati da privati;*
- *sviluppo economico attività produttive e terziario;*
- *assistenza e sicurezza sociale.*

Considerato che:

- l'amministrazione Comunale ha sempre mostrato una particolare attenzione verso le iniziative che avessero come scopo la promozione dello sviluppo economico, turistico e/o culturale nonché la conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio del Comune di San Severino Marche, compatibilmente con quanto stabilito all'art. 2 del Regolamento;
- conseguentemente, assumono particolare rilievo tutte quelle iniziative che favoriscono lo sviluppo economico, turistico e/o culturale del territorio comunale, conseguentemente, assumono particolare rilievo tutte quelle iniziative che favoriscono lo sviluppo economico, turistico e/o culturale del territorio comunale, come i Corsi di Orientamento Musicale di tipo bandistico e di tipo corale..
- la validità dei Corsi di Orientamento Musicale che hanno riscosso notevole successo tra i giovani settempedani e che hanno consentito un ricambio generazionale tra i vari componenti della banda cittadina.

Preso atto che l'iniziativa in esame presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale;

Ribadito che questa amministrazione comunale riconosce piena validità alle iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo privato, per la promozione sociale e culturale ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi pubblici nella stessa materia;

Considerato che il Comune, nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale e turistico, intende dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ovvero esercitare le sue funzioni fondamentali per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati;

Accertato che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc'anzi citato;

Vista la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei



compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.";

Accertato che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale. Quando infatti l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depaupera affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

Visto, in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, dal Corpo Filarmonico "Francesco Adriani" di San Severino Marche, destinatario di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di San Severino Marche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende riconoscere un vantaggio economico al "Corpo Filarmonico "Francesco Adriani" di San Severino Marche, soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

Ritenuto pertanto di dover contribuire alla suddetta iniziativa, per le motivazioni precedentemente espresse, prevedendo anche un sostegno economico oltre alle azioni necessarie ad agevolarne la realizzazione;

Considerato inoltre che l'art. 7 del Regolamento così dispone:

Prima dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario i richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante l'avvenuto intervento, al quale il contributo



era finalizzato e la spesa sostenuta; qualora quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Sono esclusi da tale obbligo i cittadini indigenti, per i quali è sufficiente la relazione dell'Ufficio competente.

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di concedere anticipazioni sulla sovvenzione, contributo, ecc., da erogare.

Accertato, quindi, che l'erogazione del contributo economico avverrà con le seguenti modalità:

- a. il richiedente dovrà produrre materiale comprovante l'avvenuto intervento (es: relazione descrittiva, foto, articoli di media locali, ecc.) e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, a firma del legale rappresentate, dal quale si evinca, in maniera chiara, il costo, a consuntivo, dell'iniziativa.

Dato atto che, secondo quanto precisato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011, per l'erogazione del contributo non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010, in quanto nella compartecipazione del Comune all'iniziativa non è ravvisabile alcuna delle fattispecie contrattuali previste dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016);

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto che la somma complessiva per la gestione dei due corsi in parola ammonta a € **5.474,44** che faranno carico al Capitolo 1046/03 "*Attività culturali diverse - Spese per servizi*" del Bilancio di Previsione 2018 ove verrà prevista adeguata disponibilità in fase di stesura del Bilancio.

Dato atto del Decreto Sindacale n. 76/13 del 31.10.2014 relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

D E T E R M I N A

1. Di considerare quanto esposto in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di organizzare, per l'anno scolastico 2017/2018 corsi di Orientamento Musicale di tipo bandistico e di Orientamento musicale di tipo corale, previsti dalla Legge Regionale n. 21 del 02.06.1992, secondo il piano annuale presentato dal Corpo Filarmonico "F. Adriani".
3. Di affidare la gestione dei Corsi in parola al Corpo Filarmonico, ente promotore, avente sede in San Severino Marche tramite stipula di apposita convenzione, come da schema allegato, che forma parte integrante del presente atto.
4. Di delegare l'Avv. Pietro Tapanelli, in qualità di Responsabile Area Amministrativa, alla firma della stipula di apposita convenzione con il Corpo Filarmonico per le predette annualità.



5. Di dare atto che la spesa complessiva di € **5.474,44** per compenso agli insegnanti farà carico al Capitolo 1046/03 "Servizi culturali diversi - Spese per servizi" del Bilancio di Previsione 2018 ove verrà prevista adeguata disponibilità in fase di stesura del Bilancio.
6. Di dare atto che la liquidazione del contributo di cui sopra avverrà, su presentazione di rendiconto dell'attività come previsto dall'apposito Regolamento comunale.
7. Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
8. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa.
9. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
10. Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2018.

dn/7



SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CORPO FILARMONICO "F. ADRIANI" DI SAN SEVERINO MARCHE PER LA GESTIONE DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO E DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE. ANNUALITA' 2017-2018.

L'anno duemila _____ giorno _____ del mese di _____ (__. __. 201), nella Residenza Municipale,

TRA

Avv. PIETRO TAPANELLI, nato a il la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di San Severino Marche (P.I. 00119580439), avente sede ai fini della presente convenzione in Piazza del Popolo, n. 45 ed all'uopo autorizzato con atto della Giunta Comunale n. ... del, esecutivo;

E

Prof. STEFANO LEONESI, nato a San Severino Marche (MC) il 30.11.1971 e ivi residente in Viale della Resistenza, 74,, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Corpo Filarmonico "Francesco Adriani" (P.I e C.F.....), avente sede in San Severino Marche, Via del Forno, n. 29;

PREMESSO CHE

- la Giunta Comunale, con atto n. 211 del 10.08.2017 approvava il progetto per la gestione dei corsi presentato dal Corpo Filarmonico "Francesco Adriani" di San Severino Marche;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Premesse

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto del contratto

Il Comune di San Severino Marche affida al corpo Filarmonico "Francesco Adriani", avente sede in San Severino Marche la gestione dei Corsi di Orientamento musicale di tipo Corale e di tipo Bandistico per l'annualità 2017-2018 con decorrenza dal 18 settembre 2017. Il Corpo Filarmonico si avvarrà, per il funzionamento del

- Corso di Orientamento musicale di Tipo Bandistico del M° Matteo Paggi, nato a San Severino Marche il 21.01.1997 e residente a 62022 Castelraimondo (MC), Traversa Settempedana, 5, Codice Fiscale PGGMTT87A21I156Y
 - del Corso di Orientamento musicale di Tipo Corale del M° Simone Montecchia, nato a Macerata il 30.12.1969 e residente a 62027 San Severino Marche, Via Michelangelo Buonarroti, 56/a, Codice Fiscale MNTSMN69T30E783Q
- docenti in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative regionali in materia.

ART. 3 – Sede, durata e svolgimento dei corsi

Il Comune mette a disposizione i locali, sede del Corpo Filarmonico, provvedendo alla fornitura dell'energia elettrica e del riscaldamento.

I corsi avranno la durata di otto mesi dal 18.09.2017 al 26.05.2018.



Il Corpo Filarmonico "Francesco Adriani", attraverso il Prof. Stefano Leonesi, Presidente, dovrà assicurare il corretto funzionamento dei Corsi, assicurandone la gestione secondo quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 177 del 01.02.2010 contenente "Norme per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di orientamento musicale e criteri relativi all'autorizzazione e alla concessione dei finanziamenti" il cui testo viene allegato alla presente convenzione.

ART. 4 – Corrispettivo

Per i servizi in parola il Corpo Filarmonico riceverà, dopo la presentazione della relazione finale, un corrispettivo di € 5.474,44, in parte coperto dall'eventuale contributo concesso dalla Regione Marche.

ART. 5 – Foro competente

Qualora dovessero insorgere controversie tra il Comune di San Severino Marche e il Corpo Filarmonico "Francesco Adriani", sarà competente il Foro di Macerata.

ART. 6 – Norme di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

CORPO FILARMONICO "Francesco Adriani"
IL PRESIDENTE
(Prof. Stefano Leonesi)

IL COMUNE
IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
(Avv. Pietro Tapanelli)



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Bonifazi Albertina

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to Bonifazi Albertina

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 29-05-18 al 12-06-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 13-06-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario